



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

COPIA

N. 20 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tassoni Luigi	Presente	BELLINI MAURIZIO	Presente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente	Lici Daniela	Presente
ROSSETTO ELIA	Presente	Vigolo Emanuela	Assente
MARTINI STEFANIA	Presente	Covolato Gabriele	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO SPARACIO GIUSEPPE**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Tassoni Luigi nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 160/2019:

- comma 741, nel quale sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- comma 742, che identifica il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- comma 747, articoli 1, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e considerato che i

predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 757, che dispone che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, parte integrante della delibera stessa;
- comma 758, che prevede i casi di esenzioni dall'IMU relativa ai terreni agricoli, e, in particolare, la lettera d) che prevede l'esenzione per quelli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1933, pubblicata nella G.U. n. 141 del 18/06/1993;
- comma 767, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- comma 777, che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari; considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”

Dato atto che il Comune di Alonte rientra nell’elenco dei comuni ricadenti in aree montane e di collina come totalmente delimitato pertanto i terreni agricoli sono esenti dall’imposta;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto previsto dal comma 756 art. 1 L. 160/2019;

Rilevato che ad oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha adottato il decreto di cui al comma 756 art. 1 L. 160/2019;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 che ha approvato le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2020 nelle seguenti misure:

tipo di immobile	Aliquota
abitazione principale di lusso (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60% (con detrazione euro 200,00)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,10%
terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Seconde case di proprietà non locate	1,06%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	0,53%
Altri fabbricati	1,06%

Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’esercizio 2020 e di specificare la seguente ulteriore aliquota, dando atto che in questi casi, se ricorrono gli ulteriori presupposti, si applica la riduzione della base imponibile al 50%

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato	1,06%
---	-------

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare per l'anno 2021, come da seguente prospetto:

tipo di immobile	Aliquota
abitazione principale di lusso (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60% (con detrazione euro 200,00)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,10%
terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Seconde case di proprietà non locate	1,06%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	0,53%
Altri fabbricati	1,06%
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato	1,06%

- 3 Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4 Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del M.E.F., con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rispettare i tempi fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

**

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco pone ai voti l'argomento trattandosi di una conferma delle aliquote IMU dell'anno precedente e non essendoci interventi.

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 21 del 01-03-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Tassoni Luigi

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

IL SEGRETARIO
F.to SPARACIO GIUSEPPE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 29-03-2021

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-04-2021 fino al 16-04-2021 con numero di registrazione 206.

COMUNE DI ALONTE li 01-04- 2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 29-03-2021

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ALONTE li 01-04-
2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
